

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2001

che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14 a del manuale comune

(2002/44/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera ⁽²⁾,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) I diritti da riscuotere nell'ambito di una domanda di visto corrispondono alle spese amministrative sostenute. È opportuno modificare di conseguenza l'Istruzione consolare comune e il manuale comune.
- (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associa-

zione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.

- (4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla parte VII, il punto 4 dell'Istruzione consolare comune è sostituito dal testo seguente:

«4. *Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto*

I diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto figurano all'allegato 12.

Tuttavia, non è riscosso alcun diritto corrispondente a dette spese amministrative per le domande di visto introdotte da cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di uno Stato parte dell'accordo SEE, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.»

Articolo 2

All'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e all'allegato 14 a del manuale comune:

— il titolo e la frase «Diritti in euro da riscuotere per il rilascio del visto» sono sostituiti da «Diritti in euro da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto»,

— dopo la tabella è aggiunta la seguente frase:

«Tali diritti sono riscossi in euro o in dollari statunitensi o nella moneta nazionale del paese terzo in cui è stata presentata la domanda.»

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Articolo 3

1. La presente decisione si applica al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2004.
2. Gli Stati membri possono applicare la presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, purché notifichino al Segretario generale del Consiglio la data a decorrere dalla quale sono in grado di farlo.
3. Se tutti gli Stati membri procedono all'applicazione della presente decisione anteriormente al 1° luglio 2004, il Segretario generale del Consiglio pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la data a decorrere dalla quale l'ultimo Stato membro ha proceduto alla suddetta applicazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. PICQUÉ